



Al Segretario generale

Pres. Franco Massi

Al Vice Segretario generale

Cons. Francesco Targia

Alla Dirigente generale

Dott.ssa Daniela Greco

Alla Dirigente Trattamento Giuridico

Dott.ssa Pinuccia Montalto

E p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali

A tutto il Personale

Oggetto: Presunta violazione privacy – Richiesta documentazione incarico seggio elettorale.

La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori subordinati chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme:

l'art. 119, DPR n. 361/1957 come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 53/1990 e l'art. 1, legge n. 69/1992.

I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che determinato) chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali qualora ricoprano le seguenti figure:

- Presidente di seggio;
- Segretario;
- Rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
- Promotori in caso di referendum.

Concluse le votazioni ed il relativo scrutinio, il lavoratore/la lavoratrice è tenuto/a a consegnare al datore di lavoro un attestato da cui risulti l'indicazione dei giorni trascorsi al seggio. Tale attestato deve essere firmato dal Presidente del seggio con timbro della sezione elettorale presso cui il lavoratore/la lavoratrice è stato/a chiamato/a ad adempiere alle funzioni elettorali.

La documentazione da produrre al rientro in azienda può differire a seconda del ruolo svolto dal lavoratore e dalla lavoratrice.

- Per scrutatori/scrutatrici e segretari/segretarie è richiesta la nomina del Comune o del presidente di seggio se non consegnata in precedenza e la dichiarazione successiva a cura del presidente che attesti la presenza al seggio con indicazione dell'orario di inizio e fine delle operazioni alle urne;
- per i presidenti di seggio è richiesto il decreto di nomina;
- ai rappresentanti di lista si chiede il certificato, firmato dal presidente di seggio che attesti lo svolgimento dell'incarico ricevuto dalla lista e recante l'orario di inizio e fine presenza al seggio.

Tutto ciò premesso, risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che nel caso di rappresentanti di lista sia stata chiesta la designazione per tale incarico, con la quale viene delegata la presenza al seggio, a favore della lavoratrice o del lavoratore, da un partito politico o dal promotore del referendum, quando è considerata sufficiente la dichiarazione di presenza del Presidente di seggio, che ricordiamo, viene considerato nella sua funzione, un Pubblico Ufficiale.

La richiesta, altresì, risulta aggravata dal fatto che sia stata negata al lavoratore, da parte dell'Ufficio competente del Segretariato, la possibilità di oscurare i nominativi, all'interno della documentazione di designazione, nominativi estranei per l'Amministrazione, e cosa ancor più grave, anche il logo del partito politico designatore.

Se quanto sopra fosse confermato, tutto ciò prefigurerebbe **una grave violazione della privacy**, come da Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003), aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.

I dati personali includono nome, indirizzo, numero di telefono, immagini, dati di localizzazione, e-mail, cookie e identificatori digitali.

I dati sensibili, come quelli relativi a salute, orientamento sessuale, opinioni politiche o religiose, godono di protezione rafforzata.

Alla luce di quanto esposto, si censura il comportamento dell'Amministrazione, si diffida dal porre in essere ulteriori simili condotte, laddove queste siano confermate, con riserva di comunicare la possibile violazione al Garante per la Privacy ed eventuale richiesta di risarcimento del danno.

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Roma, 23 settembre 2026

La Coordinatrice FP CGIL Corte dei conti

Susanna Di Folco